

REGOLAMENTO del progetto “aiuto parziale” dell’A.N.V.A.G.

L'Avv. Nicola Ianniello in qualità di Presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito Patrocinio e la difesa dei non abbienti



premess

(1)che l’A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti è una associazione di avvocati e praticanti avvocati che costituisce la più importante “rete” nazionale di professionisti impegnati quotidianamente nella difesa dei diritti dei più bisognosi e cioè di coloro che dimostrano di non avere i mezzi per avvalersi di una assistenza legale dignitosa e, quindi, costituenti la parte più debole in qualsiasi lite giudiziaria,

(2)che in linea con gli scopi statuari, conformi peraltro ai canoni deontologici dell’ordinamento professionale, promuove la dignità ed il decoro dell’avvocato e della sua attività attraverso la consulenza, che avviene on-line, e l’assistenza giudiziale dei non abbienti curando fin dal primo atto la loro difesa con l’istituto del patrocinio a spese dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, con la mediazione,

(3)che, in considerazione della difficile congiuntura economica, legata non ultimo allo sviluppo della economia globale e al diffondersi di rapporti di lavoro sempre più “precarì”, caratterizzati dalla assenza di qualsiasi copertura assistenziale e previdenziale, l’A.N.V.A.G. ha iniziato una campagna informativa nazionale rivolta ai “nuovi poveri”,

(4)che l’attenzione viene oggi rivolta anche a tutte quelle categorie economicamente disagiate che, pur non rientrando nei limiti reddituali previsti dalla legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, abbiano necessità di un’assistenza legale (civile, penale, amministrativo e tributario) giudiziale o stragiudiziale, qualificata e a costi contenuti, in linea con i principi di libera concorrenza e circolazione dei servizi sanciti dalla l. 248/06 sulle “liberalizzazioni”,

(5)che il progetto, che concerne la applicazione di compensi “calmierati” nonché l’attuazione della direttiva europea sul c.d. “aiuto parziale”, riguarda:

- lavoratori in cassa integrazione;
- lavoratori con contratti “part-time”;
- lavoratori con contratti a termine;
- lavoratori con contratti a progetto;
- lavoratori senza “welfare”;
- lavoratori “free lance”;
- famiglie monoreddito con figli a carico;

(6)che i presidenti dei comitati nazionali di studio si sono espressi nei termini suddetti

ed hanno approvato unanimemente il progetto, il presente regolamento e il prontuario,

emana

il seguente regolamento

Art 1 (requisiti per l'ammissione all'aiuto parziale)

Fatte salve le condizioni di ammissione all'istituto del patrocinio a spese dello stato di cui all'art. 76 1° co. T.U.S.G., chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, titolare di un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione non superiore ad Euro 20.000,00, può chiedere all' A.N.V.A.G. il beneficio dell' "aiuto parziale" per l'assistenza legale giudiziale o, nei casi previsti dalla legge, nei procedimenti obbligatori pre-extra giudiziali.

Se l'istante convive con il coniuge od altri familiari a carico, i relativi redditi vanno cumulati, ma il limite complessivo di Euro 20.000,00 va aumentato di Euro 5.000,00 per ogni familiare convivente a carico.

Ai fini della definizione di reddito il presente regolamento rimanda a quanto prescritto dall'art. 76 co. 3 del T.U.S.G.

Art 2 (categorie protette)

Fatta comunque salva, ai fini dell'ammissione all'aiuto parziale, la prova di una situazione di disagio economico, possono accedere al beneficio dell'aiuto parziale i richiedenti che abbiano in corso un rapporto di lavoro precario.

Per lavoro precario si intende ogni impiego part-time, a termine, a progetto, o diversamente denominato caratterizzato dall'assenza di copertura previdenziale e/o assistenziale.

All'istituto possono accedere anche titolari di partita Iva, fatti salvi i requisiti di reddito di cui all'art. 1.

Art 3 (domanda di ammissione)

Il richiedente propone formale domanda di ammissione al Comitato di Valutazione dell'ANVAG (CVA) presso la sede nazionale dell'ANVAG trasmessa per via telematica o a mezzo fax, che insindacabilmente, previa ricognizione dei requisiti di cui all'art. 1, formula dichiarazione di accettazione.

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di reddito, a pena di inammissibilità della domanda, il richiedente fornisce documentazione giustificativa oltre ad allegare autocertificazione come prescritto dall'art. 76 T.U.S.G.

Art 4 (conferimento incarico)

Il CVA, valutata la non manifesta infondatezza delle ragioni dell'assistito, indica allo stesso il professionista che per specifica competenza sia idoneo all'assunzione dell'incarico.

Il rapporto professionale è disciplinato dalle norme in materia, salvi gli obblighi del professionista di cui al seguente articolo 5.

Art 5 (doveri dell'avvocato)

L'associato che abbia aderito al progetto dell'aiuto parziale è obbligato nei confronti dell'associazione e del proprio assistito, ad applicare il prontuario dei compensi calmierati di cui al presente regolamento.

Fermo restando il segreto professionale ed il dovere di riservatezza, l'associato è altresì tenuto a relazionare il CVA circa l'esito dell'incarico.

Art 6 (inosservanza dei doveri dell'avvocato)

Costituisce causa di esclusione dall'associazione, oltre che la violazione delle suddette regole di comportamento su cui si fonda l'aiuto parziale, la reiterata inosservanza del dovere di relazione di cui al punto 5 e la richiesta al proprio assistito di un compenso diverso ed ulteriore rispetto a quello sancito dal prontuario dei compensi calmierati.

Art 7 (compensi calmierati)

All'avvocato, in ragione della dignità della sua professione, compete il giusto compenso per la prestazione svolta a favore dell'assistito. In ragione della specifica funzione sociale dell'avvocato, al fine di rimuovere ogni ostacolo economico all'estrinsecazione del diritto di difesa dei soggetti più deboli, il professionista associato all' ANVAG acconsente con un formale atto di impegno, ad applicare al proprio assistito un compenso calmierato secondo quanto annualmente statuito dal comitato di valutazione dell'ANVAG, anche valutata la media degli onorari richiesti sul mercato nei differenti settori di specializzazione.

Per il primo anno gli avvocati soci dell'ANVAG che intendano partecipare al "progetto aiuto parziale", si impegnano – mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione di cui all'allegato A) al presente regolamento- ad applicare nei confronti dei propri assistiti rientranti nelle categorie sociali di cui alle premesse e previo rigoroso esame circa la sussistenza delle condizioni richieste dall'Associazione per il riconoscimento dell'aiuto stesso, compensi "calmierati", praticando riduzioni fino al 30% dei compensi approvati, ovvero pattuendo con i propri clienti, ai sensi dell' art. 2233 comma 3 cod. civ., compensi professionali correlati al risultato pratico dell'attività svolta in ragione di una percentuale massima del 20% sul valore dei beni o degli interessi litigiosi.

Art. 8 (comitato di valutazione)

Il CVA è composto dal presidente nazionale e da due presidenti dei comitati di studio nazionali dell'ANVAG, salva la facoltà del presidente nazionale di nominare, per ogni settore di specifica competenza dei comitati, un proprio delegato.

Roma 19 maggio 2010
I revisione aprile 2012

Avv Nicola Ianniello



(segue allegato A)